21.11.2011

# PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Milan Cabrnoch

# Significato dei simboli utilizzati

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

# Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in *corsivo grassetto*. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

# **INDICE**

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.	5

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0794),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0005/2011),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2011),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 883/2004
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera 1), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le prestazioni minime di cui all'articolo 58, nonché le eventuali successive modifiche sostanziali."

# Emendamento

"1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell'articolo 1, lettera 1), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le prestazioni minime di cui all'articolo 58, nonché le eventuali successive modifiche sostanziali. In tali notifiche è indicata [...] la data a

decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati nelle dichiarazioni degli Stati membri."

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 883/2004
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

#### Testo della Commissione

i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro, oppure

#### **Emendamento**

i) alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale o il proprio domicilio le imprese o i datori di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro; oppure

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 883/2004
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

# Testo della Commissione

ii) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio al di fuori dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro *e almeno una di queste* 

# Emendamento

ii) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio al di fuori dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro *aventi le proprie sedi*  imprese ha la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro al di fuori dello Stato membro di residenza, oppure legali o i propri domicili in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza; oppure

Or. en

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 883/2004
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

## Testo della Commissione

iii) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro *che* hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi, *al di fuori dello* Stato membro di residenza."

#### Emendamento

iii) alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, *di cui almeno due* hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi *dallo* Stato membro di residenza."

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 883/2004
Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. *Lo statuto della* commissione amministrativa è redatto dai suoi membri di comune accordo.

## Emendamento

"2. La commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati, tranne che per l'adozione del proprio statuto, che è redatto dai suoi membri di comune accordo.

Or. en

Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 883/2004 Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In tutti gli altri casi la commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati. Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 987/2009
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

"c) *negli* altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri."

## Emendamento

"c) *in tutti gli* altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri."

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Allegato – punto 2 – lettera -a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 883/2004
Allegato XI

Testo della Commissione

## Emendamento

-a bis) alla voce "GERMANIA", il punto 2 è sostituito dal seguente:

"Fatti salvi l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 7 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione

# volontaria in Germania.''

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Allegato – punto 2 – lettera -a ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 883/2004
Allegato XI

Testo della Commissione

Emendamento

(-a ter) alla voce "FRANCIA" il punto 1 è soppresso.

Or. en